

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

a.s. 2018-2019

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la Scuola Secondaria di primo grado. L'ammissione alle classi seconda e terza di Scuola Secondaria di Primo Grado è disposta anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

L'ammissione alla classe successiva avviene in presenza dei requisiti sottoelencati:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall'articolo 4, dal comma 6 al comma 9 bis, del DPR 24 giugno 1998, n. 249;

In sede di scrutinio finale, presieduto dal DS o suo delegato, il Consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a sei/decimi). La non ammissione è deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione Cattolica o di attività alternative – per gli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti – se determinante per la decisione assunta dal Consiglio di Classe diviene giudizio motivato iscritto a verbale.

L'istituto della “non ammissione” alla classe successiva del I ciclo rappresenta uno strumento formativo cui ricorrere in via eccezionale, in presenza di particolari situazioni di criticità, di rilevanza tale da compromettere gravemente il processo di apprendimento in atto, prefigurando oggettivamente l'impossibilità di conseguire gli obiettivi formativi previsti.

Nello specifico, il Consiglio di classe prenderà in considerazione la non ammissione in presenza di insufficienze gravi e diffuse, con almeno tre voti che, in decimi, corrispondano al 4 di cui almeno due discipline con valutazione scritta.

Tuttavia, anche in presenza di una situazione di insufficienze gravi e diffuse, così come sopra delineato, il Consiglio di classe potrà comunque deliberare l'ammissione alla classe successiva tenendo conto:

- della situazione scolastica complessiva, con particolare riferimento all'andamento durante l'anno, alle capacità di miglioramento e ai risultati ottenuti in seguito ai percorsi di recupero eventualmente attivati al termine del primo quadrimestre
- dei benefici concreti derivanti dall'eventuale prolungamento del percorso educativo, anche in relazione al contesto emotivo, personale e socio-familiare, nel caso in cui la non ammissione possa risultare non proficua in riferimento alla situazione psico-sociale dell'alunno.